Titolo

TRIBUNALE FEDERALE A LIVELLO TERRITORIALE – ART. 92 CGS – COMPETENZA SULLE ALTRE MATERIE PREVIS DA NORME FEDERALI - ART. 138, COMMA 2, CGS – RAPPORTO DI COMPATIBILITÀ

Descrizione

L'art. 92 CGS, rubricato "*competenza e composizione del Tribunale Federale a livello territoriale*", non costituisce disposizione autolimitativa della competenza del Tribunale Federale territoriale, per espressa previsione contenuta nell'inciso finale dell'art.1 lett. a) che ne estende la portata "*alle altre materie previste da norme federali*": non potendosi dubitare che lo stesso CGS della FIGC costituisca norma federale, altre disposizioni ivi contenute non possono che valere quali norme integrative del rinvio contenuto nell'art. 92 CGS. Ne deriva che il rapporto tra questa disposizione e l'art. 138, comma 2 CGS, a mente del quale *Il Tribunale Federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale*" non è di alternatività, ma di piena compatibilità. Diversamente opinando (e cioè ritenendo che l'elencazione delle competenze del Tribunale Federale Territoriale siano tassonomicamente indicate nell'art. 92) si finirebbe per rendere del tutto inutile ed incomprensibile la disposizione dell'art. 138 CGS sopra richiamata, che ha carattere di specialità come dimostra la sua collocazione nel Titolo VII del Codice, destinato proprio a regolare la disciplina sportiva in ambito regionale della LND. (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 51/2020-2021)

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 42/CFA/2022-2023/B

Presidente

Lipari

Relatore

Baliva

Riferimenti normativi

art. 92 CGS; art. 138 CGS;

Provvedimenti

Corte Federale d'appello

SEZ. IV - DECISIONE N. 0042 CFA del 4 novembre 2022 (A.S.D. Cttà di Caorle-La Salute)